SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE)
DEL 27 OTTOBRE 1983 [1]

Volkswagenwerk AG
contro Hauptzollamt Braunschweig
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht di Amburgo)

«Preferenze tariffarie — Presentazione dei certificati d'origine»

Causa 321/82

Massime

Tariffa doganale comune — Sistema di preferenze generalizzate a favore dei paesi in via di sviluppo — Sospensione dei dazi doganali nel limite del massimale — Certificato d'origine delle merci — Presentazione dopo il ripristino dei dazi doganali — Esclusione dalla sospensione

(Regolamento del Consiglio n. 2789/79, artt. 1, n. 3, e 3, nn. 1 e 2)

Dal complesso del regolamento n. 2789/79, relativo all'apertura di preferenze doganali per taluni prodotti originari dei paesi in via di sviluppo, e in particolare dagli artt. 1, n. 3 e 3, nn. 1 e 2, si desume che la presentazione del certificato d'origine dei prodotti di cui trattasi è necessaria perché possano essere imputati sul massimale delle importazioni con sospensione dei dazi doganali stabilito in forza dell'art. 1, n. 3, e che detta imputazione è a sua volta necessaria ai fini della franchigia doganale.

Di conseguenza, la sospensione dei dazi doganali contemplata dal regolamento non può essere applicata a merci importate, presentate in dogana e dichiarate per la messa in libera pratica prima del ripristino dei dazi doganali, qualora il certificato d'origine sia stato presentato dopo il ripristino stesso.

Nella causa 321/82,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Finanzgericht di Amburgo, nella causa dinanzi ad esso pendente fra

1 — Lingua processuale: il tedesco.

VOLKSWAGENWERK AG, con sede in Wolfsburg,

e

HAUPTZOLLAMT BRAUNSCHWEIG,

domanda vertente sull'interpretazione di taluni regolamenti del Consiglio relativi all'applicazione di preferenze tariffarie concesse dalla Comunità ad alcuni prodotti originari dei paesi in via di sviluppo,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dai signori T. Koopmans, presidente di Sezione, A. O'Keeffe e G. Bosco, giudici,

avvocato generale: S. Rozès
cancelliere: P. Heim

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

L'ordinanza di rinvio, lo svolgimento del procedimento e le osservazioni presentate a norma dell'art. 20 dello Statuto della Corte di giustizia CEE si possono così riassumere:

I — Gli antefatti e il procedimento

1. Ai fini dell'applicazione dell'offerta comunitaria, presentata nell'ambito del regime di preferenze generalizzate istituito dall'UNCTAD (Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo) a favore dei paesi in via di sviluppo, il Consiglio ha adottato, il 10 dicembre 1979, il regolamento n. 2789/79, «relativo all'apertura di preferenze tariffarie per taluni prodotti originari dei paesi in via di sviluppo» (GU L 328, pag. 25). Detto regolamento stabilisce, per l'anno 1980, la sospensione totale dei dazi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti riportati in un allegato, nei limiti di un massimale comunitario per ogni categoria di prodotti (art. 1). In

forza dell'art. 2 dello stesso regolamento la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata non appena raggiunti i massimali fissati e sino alla fine dell'anno preso in considerazione. La Commissione controlla, in stretta collaborazione coi servizi competenti degli Stati membri, lo stato di esaurimento dei massimali e ripristina, se del caso, la riscossione dei dazi mediante regolamento (art. 4). A norma dell'art. 3 del regolamento

«1. L'imputazione effettiva sui massimali e sugli importi massimi comunitari delle importazioni dei prodotti in questione è effettuata man mano che tali prodotti vengono presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione di immissione in libera pratica, sulla base del valore in dogana dei prodotti stessi, e da un certificato di origine conforme alle norme di cui all'art. 1, paragrafo 2.

2. Una merce può essere imputata su di un massimale o un importo massimo soltanto se il certificato di origine di cui al paragrafo 1 viene presentato prima della data di ripristino della riscossione dei dazi.

3. Lo stato di esaurimento effettivo dei massimali e degli importi massimi è constatato a livello comunitario basandosi sulle importazioni imputate alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2».

Per quanto concerne il certificato di origine menzionato dalla norma suddetta, il regolamento della Commissione 20 dicembre 1979 n. 3067 «relativo alla definizione della nozione di prodotti originari per l'applicazione delle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità economica europea a taluni paesi in via di sviluppo» (GU L 349; pag. 1), dispone che esso deve essere presentato alle autorità doganali dello Stato membro importatore secondo le modalità contemplate dalla legge di tale Stato.

Ai sensi dell'art. 7 di tale regolamento, il certificato deve essere presentato, entro un termine di dieci mesi dalla data del rilascio da parte dell'autorità governativa competente del paese beneficiario di esportazione, all'ufficio doganale della Comunità cui le merci sono presentate. Tuttavia, a norma dell'art. 11, i certificati prodotti dopo la scadenza di tale termine possono essere accettati dalle autorità doganali competenti qualora l'inosservanza del termine sia dovuta ad un caso di forza maggiore od a circostanze eccezionali e, oltre a questi casi, quando i prodotti siano stati presentati anteriormente alla scadenza del termine di cui sopra.

2. La società Volkswagenwerk AG, attrice nella causa principale, fruisce, per le merci da lei importate, dello «Zollbehandlung ohne Abfertigung» (trattamento di dispensa dalle formalità doganali), previsto dal § 40a della «Zollgesetz» (legge doganale tedesca). In base a tale trattamento, il dichiarante è autorizzato a immettere in libera pratica la merce di cui trattasi mediante registrazione da lui stesso effettuata: da tale registrazione sorge il debito doganale.

L'11 marzo 1980, l'attrice nella causa principale presentava presso l'ufficio doganale di Wolfsburg le merci da lei registrate nel febbraio 1980 ai fini della dichiarazione in dogana per lo stesso mese. Fra tali merci si trovavano 4 partite di accumulatori elettrici, classificati nella voce n. 85.04, provenienti dalla Iugoslavia, che l'attrice aveva registrato il 21, 28 e 29 febbraio 1980, col dazio preferenziale «zero». Per detti accumulatori essa richiedeva l'esenzione doganale disposta

dal summenzionato regolamento n. 2789/79. Tuttavia l'attrice nella causa principale presentava solo nell'aprile 1980 i certificati di origine necessari per stabilire l'origine degli accumulatori.

La riscossione dei dazi doganali sugli accumulatori elettrici, al piombo, originari della Iugoslavia è stata ripristinata, a decorrere dall'8 marzo 1980, dal regolamento della Commissione 3 marzo 1980, n. 545 (GU L 60, pag. 14).

Con provvedimento di rettifica del 19 marzo 1980, lo Hauptzollamt di Braunschweig applicava agli accumulatori l'aliquota del 9,5 %, in vigore per i paesi terzi, ed esigeva un dazio di 28 914,50 DM adducendo il motivo che i certificati di origine non erano stati presentati nel periodo in cui vigeva il trattamento preferenziale.

Essendo stato respinto il reclamo proposto dall'attrice nella causa principale contro il suddetto provvedimento di rettifica, la stessa adiva il Finanzgericht di Amburgo. A sostegno della propria domanda, essa deduceva essenzialmente che ai fini dell'applicazione della franchigia doganale è rilevante non già il momento della presentazione del certificato di origine, bensì la messa in libera pratica delle merci avvenuta, nella fattispecie, con la loro registrazione a norma del § 40 a della «Zollgesetz» e, di conseguenza, prima dell'abrogazione del trattamento preferenziale. Al riguardo essa si richiamava alla sentenza 10 giugno 1982 (causa 231/81, Weidenmann, Racc. 1982 pag. 2259) secondo la quale

«la sospensione dei dazi doganali in forza dell'art. 1 del regolamento del Consiglio n. 3004/75 può applicarsi a merci importate, presentate in dogana e dichiarate per l'immissione in consumo nel 1976, anche se il certificato d'origine è stato presentato dopo la scadenza del periodo di vigenza di detto regolamento . . .».

Lo Hauptzollamt, convenuto nella causa principale, si richiamava alla stessa sentenza nonché all'art. 3 del regolamento n. 2789/79 sostenendo che le condizioni necessarie per fruire del trattamento preferenziale, ivi compresa la presentazione del certificato di origine, dovevano ricorrere prima del ripristino dei dazi doganali.

3. Nella motivazione dell'ordinanza di rinvio il Finanzgericht ricorda che la fattispecie della causa Weidenmann differisce da quella della presente controversia. Infatti l'importazione di cui si trattava nella causa Weidenmann era stata effettuata il 20 dicembre 1976, ossia nel periodo di applicazione del regolamento n. 3004/75 (GU L 310, 1975, pag. 24) riguardante la concessione di preferenze tariffarie per taluni prodotti per l'anno 1976, mentre il certificato di origine era stato presentato solo il 2 febbraio 1977. In questo caso la riscossione dei dazi non era stata tuttavia ripristinata essendo stata la loro sospensione prorogata al 1977 dal regolamento n. 3022/76 (GU L 349, 1976, pag. 69).

Il dispositivo della sentenza Weidenmann non contiene alcuna riserva circa il ripristino del dazio ma, cionondimeno, la sentenza sembra fondata sulla tesi secondo cui il certificato di origine può essere presentato dopo la scadenza del periodo preferenziale solo qualora i dazi non siano stati ripristinati. Al riguardo, il Finanzgericht fa rilevare che, in base alla motivazione della sentenza, la presentazione del certificato può essere posteriore alla dichiarazione in dogana, purché essa preceda il ripristino della riscossione dei dazi (punto 9) e che la stessa motivazione tiene conto del fatto che la

sospensione dei dazi era stata prorogata al 1977 senza soluzione di continuità né modifiche (punto 12).

D'altra parte, il giudice nazionale rileva che, ai sensi della stessa sentenza, dagli artt. 7 e 11 del regolamento di applicazione della Commissione risulta che il certificato di origine può essere validamente presentato durante un periodo di diversi mesi dopo l'importazione, il che porta gli operatori economici alla legittima presunzione di poter presentare qualsiasi certificato, finché sia valido (punto 11). Sotto tale profilo, la direttiva della Commissione 17 dicembre 1981, n. 82/57 «che fissa talune disposizioni di applicazione della direttiva 79/695/CEE del Consiglio, relativa all'armonizzazione delle procedure di immissione in libera pratica delle merci» (GU L 28, pag. 38), non contiene, all'art. 7, alcun indizio di riduzione espressa del termine di presentazione dei certificati di origine a seguito di un ripristino dei dazi doganali; al contrario essa ammette, in linea di massima, la presentazione dopo la scadenza del periodo di sospensione dei dazi.

Atteso che né la normativa in materia né la sentenza 10 giugno 1982 consentono di risolvere il problema dell'ammissibilità della presentazione del certificato di origine dopo il ripristino della riscossione dei dazi doganali, il Finanzgericht, con ordinanza 29 ottobre 1982, ha sospeso il procedimento sottoponendo a questa Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se il combinato disposto del regolamento (CEE) n. 2789/79 — in particolare gli artt. 2 e 3 — e del regolamento (CEE) n. 3067/79 — in particolare gli artt. 7 e 11 — si debba interpretare nel senso che, dopo il ripristino della riscossione del dazio, non è più ammissibile la presentazione del certificato d'origine».

4. L'ordinanza di rinvio è stata registrata nella cancelleria della Corte il 16 dicembre 1982.

In forza dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia, hanno presentato osservazioni scritte la Volkswagenwerk AG, con i sigg. Bergler e Richter, in qualità di agenti, e la Commissione delle Comunità europee rappresentata dai sigg. Jürgen Grunwald e Xenophon Yataganas, membri del suo servizio giuridico, in qualità di agenti.

Con ordinanza 18 maggio 1983, la Corte, in applicazione dell'art. 95 del regolamento di procedura, ha deciso di assegnare la causa alla Prima Sezione.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte

La *Volkswagenwerk AG, attrice nella causa principale,* ribadisce sostanzialmente il punto di vista sostenuto dinanzi al Finanzgericht. Essa ritiene che, in forza dei regolamenti in materia e della succitata sentenza 10 giugno 1982, l'unico punto di riferimento a cui attenersi per la concessione della franchigia sia la messa in libera pratica delle merci di cui è causa, e cioè, nella fattispecie, la data della loro registrazione in base alla procedura semplificata di dichiarazione

in dogana stabilita dal § 40 a della Zollgesetz.

Essa rileva inoltre che il regime comunitario di preferenze tariffarie a favore dei paesi in via di sviluppo contempla provvedimenti graduali a seconda che si tratti di prodotti sensibili, quasi sensibili o non sensibili. Orbene, la possibilità, stabilita dall'art. 2 del regolamento n. 2789/79, di ripristinare i dazi doganali, per i prodotti quasi sensibili ivi considerati, non appena raggiunti i massimali fissati, è uno strumento stabilizzatore necessario, ma anche sufficiente per garantire la tutela della Comunità. Come dimostra il ripristino operato, nella fattispecie, a decorrere dall'8 marzo 1980, tale possibilità diminuisce già gravemente l'efficacia di tale strumento di cooperazione allo sviluppo. L'applicazione di un provvedimento restrittivo ulteriore in materia di presentazione del certificato d'origine equivale ad una revoca imprevedibile della franchigia così che i prodotti quasi sensibili verrebbero trattati allo stesso modo dei prodotti sensibili. Così l'obiettivo perseguito sul piano della politica di sviluppo, ossia la promozione delle importazioni di cui trattasi, verrebbe seriamente pregiudicato per quanto riguarda i prodotti quasi sensibili.

La *Commissione delle Comunità europee* ritiene che la dispensa dai dazi doganali in base al regolamento n. 2789/79 non si applichi qualora il certificato d'origine delle merci importate sia presentato soltanto dopo il ripristino dei dazi stessi da parte della Commissione.

Al riguardo, essa si richiama all'art. 3, n. 2, del regolamento n. 2789/79, a norma del quale un prodotto può essere imputato su di un massimale solo se il certificato di origine viene presentato prima della data del ripristino della riscossione dei dazi. Orbene, l'imputabilità delle merci sui massimali fissati costituisce la condizione logica e giuridica per usufruire della franchigia doganale. Se solo i prodotti per i quali sia stato presentato un certificato d'origine prima del ripristino dei dazi possono essere imputati sui massimali, la franchigia può operare solo per tali prodotti. Tale interpretazione è a suo parere confermata dall'art. 7, n. 2, della precitata direttiva 17 dicembre 1981, n. 82/57, secondo il quale l'imputazione da effettuare nei limiti autorizzati deve intervenire al momento della presentazione effettiva del documento a cui è subordinata la concessione del dazio ridotto o nullo, presentazione che deve aver luogo prima della data di adozione del provvedimento comunitario di ripristino dei dazi normali. Tale direttiva non vale, formalmente, per una importazione effettuata nel 1980 ma essa costituisce nondimeno un'applicazione della direttiva 24 luglio 1979, n. 79/695 (GU L 205, pag. 19) già in vigore all'atto dell'importazione di cui è causa.

La Commissione sostiene poi che, come risulta chiaramente dalla citata sentenza 10 giugno 1982, quest'ultima attiene alla validità del certificato di origine e si applica al caso in cui la Commissione non abbia ancora ripristinato la riscossione dei dazi. Pur richiamandosi in particolare alla motivazione di tale sentenza, essa sostiene che persino il dispositivo presuppone implicitamente che i dazi non siano stati ripristinati.

Infine, non esiste alcuna norma atta a far sorgere il legittimo affidamento degli operatori economici di poter presentare il

certificato d'origine persino dopo il ripristino dei dazi senza perdere il diritto alla franchigia doganale. Infatti, l'art. 3, n. 2, del regolamento n. 2789/79 dispone inequivocabilmente che il certificato d'origine va presentato prima del ripristino dei dazi. D'altra parte, gli artt. 7 e 11 del regolamento di attuazione della Commissione non contengono alcuna deroga espressa a tale disposizione e non possono essere interpretati in un senso che contrasti col loro fondamento giuridico.

III — La fase orale

All'udienza del 14 luglio 1983, la Commissione delle Comunità europee rappresentata dai signori Jürgen Grunwald e Xenophon Yataganas, membri del suo ufficio legale, ha svolto osservazioni orali.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 6 ottobre 1983.

In diritto

1 Con ordinanza 29 ottobre 1982, pervenuta alla Corte il 16 dicembre seguente, il Finanzgericht Hamburg ha sollevato, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione del regolamento del Consiglio 10 dicembre 1979, n. 2789, relativo all'istituzione di preferenze doganali per talune merci originarie di paesi in via di sviluppo (GU L 328, pag. 25), nonché del regolamento della Commissione 20 dicembre 1979, n. 3067, relativo alla definizione della nozione di merci originarie per l'applicazione delle preferenze doganali concesse dalla Comunità economica europea a talune merci di paesi in via di sviluppo (GU L 349, pag. 1).

2 La questione è stata sollevata nell'ambito di una lite fra la Volkswagen AG, che aveva importato delle partite di accumulatori elettrici dalla Iugoslavia, e lo Hauptzollamt di Braunschweig, a proposito dell'applicazione, da parte di questo, di dazi doganali sull'importazione di dette merci, mentre l'importatrice aveva chiesto di fruire della franchigia doganale contemplata dal regolamento n. 2789/79.

3 Questo regolamento contempla la sospensione totale dei dazi della tariffa doganale comune per le merci elencate nel suo allegato A, fra le quali figurano gli accumulatori elettrici, a favore delle merci originarie dei paesi e territori enumerati nell'allegato B, fra i quali si trova la Iugoslavia. La sospen-

sione è contemplata per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 1980; tuttavia, essa è concessa unicamente entro i limiti di un massimale determinato a norma dell'art. 1, n. 3, del regolamento, per la maggior parte delle merci di cui trattasi. Una volta raggiunto il massimale stabilito per una determinata merce, la Commissione può ripristinare la riscossione dei dazi doganali.

4 Ai fini della determinazione del momento in cui il massimale viene raggiunto, l'art. 3, n. 1, del regolamento stabilisce che «l'imputazione effettiva sui massimali . . . delle importazioni dei prodotti in questione è effettuata man mano che tali prodotti vengono presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione di immissione in libera pratica . . . e da un certificato di origine». L'art. 3, n. 2, stabilisce che una merce «può essere imputata su di un massimale . . . soltanto se il certificato di origine . . . viene presentato prima della data di ripristino della riscossione dei dazi».

5 Le partite di accumulatori elettrici che costituiscono oggetto della lite nella causa principale venivano dichiarate per l'importazione e messe in libera pratica, ai sensi delle norme doganali tedesche, nel febbraio 1980. I certificati di origine ad esse relativi venivano tuttavia presentati solo nel mese d'aprile del 1980. Nel frattempo, la riscossione dei dazi doganali era stata ripristinata, a partire dall'8 marzo 1980, dal regolamento della Commissione 3 marzo 1980, n. 545 (GU L 60, pag. 14).

6 Avendo l'importatore sostenuto che il momento della messa in libera pratica deve essere considerato determinante per l'applicazione della sospensione e che, inoltre, i certificati di origine hanno una validità di dieci mesi a norma dell'art. 7 del regolamento n. 3067/79, il giudice nazionale ha deciso di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se il combinato disposto del regolamento (CEE) n. 2789/79 — in particolare gli artt. 2 e 3 — e del regolamento (CEE) n. 3067/79 — in particolare gli artt. 7 e 11 — si debba interpretare nel senso che, dopo il ripristino della riscossione del dazio, non è più ammissibile la presentazione del certificato d'origine».

7 Nella sentenza 10 giugno 1982 (Weidenmann, 231/81, Racc. 1982, pag. 2259), la Corte ha chiarito che la sospensione dei dazi doganali nell'ambito

del sistema di preferenze doganali a favore dei paesi in via di sviluppo può essere applicata alle merci importate, presentate in dogana e dichiarate per essere immesse al consumo nel corso dell'anno per il quale la sospensione è stata istituita, anche se il certificato di origine è stato presentato dopo il periodo di validità del regolamento che istituisce la sospensione, purché il certificato sia valido e la presentazione soddisfi le condizioni poste dalle norme in vigore.

8 Va rilevato che la sentenza sopra menzionata riguarda unicamente la situazione in cui la riscossione dei dazi non è stata ripristinata e in cui, di conseguenza, la presentazione tardiva del certificato di origine non può causare il superamento del massimale stabilito per la merce di cui trattasi, dato che la sospensione dei dazi è stata prorogata. È questa la ragione per cui la sentenza stabilisce che, se non vi è stato il ripristino da parte della Commissione dei dazi durante l'anno di cui trattasi, la presentazione *a posteriori* del certificato nei primi mesi dell'anno seguente, come del resto la presentazione *a posteriori* nel corso dell'anno, non può nuocere alla corretta applicazione del regolamento che ha istituito la sospensione.

9 La Commissione sostiene che il problema il quale costituisce l'oggetto della presente lite va risolto in modo diverso. Nel caso in cui i dazi siano stati ripristinati fra il momento della messa in libera pratica e quello della presentazione del certificato di origine, le merci non possono più essere imputate al massimale. Secondo la Commissione, le merci che non possono essere imputate non possono nemmeno fruire della franchigia doganale di cui trattasi.

10 La Corte condivide la tesi sostenuta dalla Commissione. Dal regolamento n. 2789/79 si desume infatti che la sospensione può essere concessa solo entro il limite del massimale (art. 1, n. 3), che l'imputazione a detto massimale viene effettuata di pari passo con la presentazione congiunta della dichiarazione di messa in libera pratica e del certificato di origine (art. 3, n. 1) e che l'imputazione stessa può essere effettuata solo se il certificato di origine viene presentato prima della data di ripristino dei dazi (art. 3, n. 2). Dal complesso di queste disposizioni discende che la presentazione del certificato è necessaria per l'imputazione al plafone e che questa imputazione è necessaria ai fini della franchigia doganale.

11 È quindi evidente che la franchigia dai dazi doganali contemplata dal regolamento n. 2789/79 va esclusa qualora il certificato di origine delle merci importate nella Comunità venga presentato dopo il ripristino dei dazi doganali relativi alle merci stesse.

12 Questa interpretazione è corroborata da considerazioni di ordine pratico. L'amministrazione efficace dei massimali ammessi nell'ambito della franchigia doganale a favore dei paesi e dei territori in via di sviluppo sarebbe infatti estremamente difficile se si ammettesse che, dopo il ripristino dei dazi, le merci per le quali i certificati di origine siano stati presentati tardivamente possono fruire della franchigia con effetto retroattivo.

13 Gli artt. 7 e 11 del regolamento n. 3067/79, sui quali il giudice nazionale attira l'attenzione, non ostano a detta interpretazione. Queste disposizioni riguardano infatti la validità dei certificati di origine a partire dal rilascio da parte delle competenti autorità del paese esportatore, nonché determinate ipotesi in cui il certificato può essere validamente presentato dopo la scadenza di tale termine; esse non riguardano quindi la questione dell'incidenza del ripristino dei dazi sulla franchigia, qualora il certificato non sia stato ancora presentato al momento del ripristino.

14 Ciò premesso, la questione sollevata dal Finanzgericht Hamburg va risolta richiarando che l'art. 3 del regolamento n. 2789/79 va interpretato nel senso che la sospensione dei dazi doganali contemplata da detto regolamento non può essere applicata a merci importate, presentate in dogana e dichiarate per la messa in libera pratica prima del ripristino dei dazi doganali, qualora il certificato di origine sia stato presentato dopo il ripristino stesso.

Sulle spese

15 Le spese sostenute dalla Commissione, la quale ha sottoposto osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, al quale spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Prima Sezione),

statuendo sulla questione sottopostale dal Finanzgericht Hamburg con ordinanza del 29 ottobre 1982, dichiara:

La sospensione dei dazi doganali contemplata dal regolamento n. 2789/79 non può essere applicata a merci importate, presentate in dogana e dichiarate per la messa in libera pratica prima del ripristino dei dazi doganali, qualora il certificato di origine sia stato presentato dopo il ripristino stesso.

Koopmans O'Keeffe Bosco

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 27 ottobre 1983.

Il cancelliere
P. Heim

Il presidente della Prima Sezione
T. Koopmans

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE SIMONE ROZÈS DEL 6 OTTOBRE 1983 [1]

Signor Presidente,
signori Giudici,

Il Finanzgericht Hamburg vi chiede di interpretare il regolamento del Consiglio 10 dicembre 1979, n. 2789 che istituisce preferenze doganali per determinate merci originarie di paesi in via di sviluppo [2] il quale ha servito come base al regolamento della Commissione 20 dicembre 1979, n. 3067, relativo alla definizione della nozione «merci originarie» per l'applicazione di preferenze doganali concesse dalla Comunità economica europea a determinate merci di paesi in via di sviluppo [3].

1 — Traduzione dal francese.

2 — GU L 328 del 24. 12. 1979, pag. 25.

3 — GU L 349 del 31. 12. 1979, pag. 1.